



**DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
S. C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Accordo Quadro biennale con un operatore economico ex art. 59 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dell'ASL 3 Genovese con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno - CIG 6362662AC6 – Accordo bonario con l'Impresa aggiudicataria.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n°156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la S.C. Riqualificazione Edilizia;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 239 del 19/04/2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017", da ultimo modificato con deliberazione n° 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547 del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell'11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art. 32 c. 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art.3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Richiamato seguenti precedenti provvedimenti e atti in ordine all'appalto *de quo*:

- deliberazione n° 478 del 21/07/2015 con la quale fu approvata la documentazione tecnico-amministrativa per l'espletamento della procedura di gara ex art. 122 c. 7 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice degli Appalti precedente a quello attualmente vigente) finalizzata alla stipula di Accordo Quadro biennale con un operatore economico ex art. 59 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori di questa ASL 3 Genovese con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno (CIG 6362662AC6) e si è indetta la conseguente gara di appalto ex art. 122 c. 7 D. Lgs. 163/2006 tra almeno dieci operatori economici, con il criterio del prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara);

- determinazione dirigenziale n° 181 del 04/02/2016 con la quale si è disposto tra l'altro:
 - 1) di dichiarare aggiudicataria dell'appalto *de quo*, all'esito della suddetta procedura negoziata, l'Impresa Ciam Ascensori e Servizi SRL avente sede legale in Roma, Via Sardegna n° 40 – P. IVA 12216121009;
 - 2) di approvare il quadro economico successivo all'aggiudicazione, relativo alla durata di due anni, rinviando a successivo provvedimento l'eventuale rinnovo annuale previsto;
 - 3) di effettuare le relative registrazioni contabili nel Bilancio aziendale;
- contratto (Accordo Quadro) stipulato in data 19/02/2016 tra questa ASL 3 e l'Impresa aggiudicataria sopra evidenziata;
- deliberazione del Commissario Straordinario n° 156 del 30/03/2016, con la quale a far data dall'1/04/2016 l'Ing. Marco Bergia Boccardo è stato nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) dell'appalto *de quo*, in sostituzione dell'Ing. Riccardo Rebagliati;
- determinazione dirigenziale n° 1837 dell'1/10/2018, con la quale l'incarico di RUP dell'appalto *de quo* è stato conferito all' Ing. Benedetto Macciò, Direttore della S.C. Riqualficazione Edilizia;
- determinazione dirigenziale n° 666 del 27/03/2018, con la quale, ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo quadro *de quo* e dell'art. 2 del relativo Capitolato Speciale Prestazionale, tale Accordo Quadro è stato rinnovato per un ulteriore anno fino al 28/02/2019 a condizioni invariate, come contenute nelle pattuizioni contrattuali originarie;
- determinazione dirigenziale n° 2101 del 28/10/2020 del Direttore dell'Area Tecnica, con la quale il sottoscritto Direttore della S.C. Riqualficazione Edilizia è stato nominato RUP dell'Accordo Quadro in sostituzione dell'Ing. Benedetto Macciò, cessato dal servizio;
- determinazione dirigenziale n° 2352 del 27/11/2020 con la quale si è formalizzata la proroga del contratto in essere dal 28/02/2019 al 28/02/2021 a condizioni invariate, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara indetta con deliberazione n° 489 del 28/10/2020;
- Certificato di Ultimazione dei Lavori in data 12/04/2021, nel quale la Direzione Lavori constatava che *“i lavori in oggetto alla data del 31 marzo 2021 sono stati sostanzialmente eseguiti per quanto attinente ai lavori di riparazione straordinaria degli impianti”* nonostante vari rilievi sull'operato dell'Appaltatore;

Dato atto che l'Accordo quadro prevedeva una spesa netta complessiva di € 858.638,37 (di cui € 93.638,37 per oneri della sicurezza ed € 153.000,00 quali costi per manodopera, entrambi non soggetti a ribasso) per il periodo di 24 mesi compresi i costi per gli ulteriori 12 mesi facoltativamente rinnovabili;

Dato atto che l'Appaltatore ha espresso tre riserve sull'appalto *de quo* per un importo complessivo di € 575.232,44, pari al 66,99 % dell'importo contrattuale dell'appalto e precisamente:

- riserva n° 1, avente ad oggetto *Oneri di manodopera nella quota servizi*, per un importo di € 159.849,36;
- riserva n° 2, avente ad oggetto *Oneri per il servizio reso e lavori dal 01/09/2019 al 15/02/2021*, per un importo di € 342.445,20;
- riserva n° 3, avente ad oggetto *Oneri di sicurezza non contabilizzati e non oggetto di offerta*, per un importo di € 72.937,88;

Atteso che la DL ha presentato al sottoscritto Direttore della S.C. Riqualficazione Edilizia, nella sua qualifica di RUP dell'appalto in questione, la propria Relazione riservata in merito a quanto asserito dall'Appaltatore, con la quale vengono sostanzialmente rigettate tali riserve;

Considerato che il sottoscritto, pur concordando con l'impostazione generale di tale Relazione, ritiene peraltro parzialmente accoglibili taluni rilievi dell'Appaltatore, considerate le condizioni eccezionali in cui sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei periodi critici della pandemia da SARS Covid 19, che ha pesantemente influito sulle attività, rendendo particolarmente critiche le condizioni di chi operava all'interno delle strutture sanitarie;

Considerato altresì che a causa degli effetti dell'incidente avvenuto nel Canale di Suez il 23/03/2021, con il conseguente blocco dei trasporti navali e della pregressa e concomitante chiusura per Covid delle fabbriche, prima in Cina e poi in gran parte dei Paesi produttori di parti elettroniche e meccaniche, si è assistito a una crescente difficoltà nel reperimento dei pezzi di ricambio e ad un conseguente innalzamento dei prezzi, che non si è ancora concluso e che, pertanto, la necessità di garantire la funzionalità degli impianti ospedalieri "a tutti i costi" propria loro intrinseca essenzialità ha generato un aggravio economico non previsto né prevedibile nella ordinaria gestione dell'appalto;

Atteso che, a seguito di migliori valutazioni quali-quantitative effettuate di concerto con la DL, si ritengono accoglibili le riserve in questione limitatamente all'importo onnicomprensivo di € 41.917,25 (IVA esclusa) pari al 7,29 % dell'importo contrattuale, da corrispondere all'Appaltatore a totale transazione e saldo di ogni suo eventuale diritto e/o pretesa comunque dipendente dai rapporti giuridici ed economici derivanti dall'appalto *de quo*;

Dato atto, in particolare:

- ✓ che l'Accordo Quadro *de quo*, aggiudicato all'esito di procedura negoziata ex art. 122 c. 7 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice degli Appalti precedente a quello attualmente vigente), è soggetto *ratione temporis* alla disciplina ivi contenuta anche per i profili giuridici oggetto del presente provvedimento;
- ✓ che ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. "per i lavori pubblici di cui alla Parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale".
- ✓ che, peraltro, tale disciplina giuridica, per quanto attiene il caso di specie, sostanzialmente converge con quella contenuta nel Codice attualmente vigente (D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. o Codice dei Contratti Pubblici, nel prosieguo del presente atto anche sinteticamente indicato "Codice" o "Cod.") il cui art. 205 c. 2 dispone che: "prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte";

Dato altresì atto che a seguito delle trattative e dell'attività istruttoria intervenuta, le Parti sono addivenute alla consensuale volontà di sottoscrivere, nei termini sopra delineati, un Accordo bonario e che detta opzione risulta vantaggiosa per questa ASL 3, sia in termini economici che di economicità procedurale, potendosi così evitare l'instaurazione di un incerto contenzioso giudiziale che per complessità e durata condurrebbe a un esborso rilevante;

Atteso che si è pertanto predisposto uno schema di Accordo bonario tra lo scrivente Responsabile Unico del relativo Procedimento (RUP), in rappresentanza di questa ASL in forza della determinazione dirigenziale n° 2101 del 28/10/2020 del Direttore dell'Area Tecnica, e il legale rappresentante dell'Impresa CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL, allegato in copia sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l’Affidataria dell’appalto ha fatto constare la propria adesione alla soluzione bonaria prospettata da questa Stazione Appaltante con Dichiarazione in data 07/03/2022, allegata in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato infine atto che, per effetto dei contenuti transattivi dell’Accordo bonario sopra citato, residuano a carico di questa ASL gli oneri supplementari di seguito riportati rispetto a quelli già stabiliti nel quadro economico dell’Accordo Quadro *de quo* in ragione delle effettive prestazioni regolarmente eseguite dall’Appaltatore cessato dall’affidamento, in relazione alle quali è in corso di predisposizione idonea contabilità da parte della DL;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare lo Schema di Accordo bonario allegato in copia sub A) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in rappresentanza di questa ASL in forza della determinazione dirigenziale n° 2101 del 28/10/2020 del Direttore dell’Area Tecnica e legale rappresentante dell’Impresa CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL, con sede legale in Roma, Via Sardegna n° 40 - P.IVA 12216121009, Affidataria dell’Accordo Quadro biennale con un operatore economico ex art. 59 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori di questa ASL 3;
2. di prendere atto che l’Impresa Affidataria dell’appalto ha fatto constare la propria adesione alla soluzione bonaria prospettata da questa Stazione Appaltante con Dichiarazione in data 07/03/2022, allegata in copia sub B) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento comporta i seguenti oneri diretti di spesa come di seguito registrati nel Bilancio aziendale di questa Asl:

Codice verifica contabile:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2021	130.020.005	Aut. 92/9	€ 51.139,04

4. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici dell’A.S.L.3;
5. di dare infine atto che la presente determinazione è composta di n° 4 pagine e dal seguente atto allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima:
Allegato A) di pagg. 3 Schema di Accordo bonario
Allegato B) di pag. 1 Dichiarazione di accettazione di Accordo Bonario
e così in totale di 8 pagine

IL DIRETTORE
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
(Arch. Enrico Maria Bonzano)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

EMB/dg/mb
(Daniela Gavaciuto)